

Beniamino Sandrini

ambiente.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0003582.11-02-2016

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 11.02.2016

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

Osservazioni relative alla Procedura di V.I.A. del progetto della “Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Verona-Padova”

Il sottoscritto: Beniamino Sandrini nato a Sommacampagna il 22.05.1953 residente in Via del Fante n. 21 37066 - Caselle di Sommacampagna (VR), con la presente è a formulare le seguenti osservazioni relative alla Procedura di VIA del progetto della “Linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia: tratta AV/AC Verona-Padova”.

Considerato che in data **27 gennaio 2016** il sottoscritto - indirizzato a ITALFER SpA - aveva già inviato il documento avente ad oggetto: “**Osservazioni relative al progetto definitivo delle infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla legge obiettivo n. 443/01 - linea AV/AC Verona Padova: sub tratta VR-VI - 2° sub lotto Montebello Vicentino Bivio Vicenza**”.

Verificato che nella sostanza nulla è cambiato se non nei dettagli costruttivi e nella denominazione delle aree di cava - che sono state riproposte nella procedura di V.I.A. - come “**Cava Zevio**” (prima A.C. 2 - Zevio) e come: “**Cassa di Espansione di Zevio**” (prima A.C. 4 - Zevio) con la presente si ripropongono le stesse Osservazioni come già inviate a ITALFER SpA.

OSSERVAZIONE 1:

Dall'analisi pianificatoria effettuata nel documento “**RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E GEOLOGICO SULLE SCHEDE DI CANTIERIZZAZIONE: GENERALE CAVE E DEPOSITI: SCHEDE A.C. 2 - Zevio e A.C. 4 - Zevio**”, **allegato alle presenti osservazioni** ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si ricava che, diversamente da quanto dichiarato nelle schede analizzate, le aree di cava identificate come “**Cava Zevio**” (prima denominata A.C. 2 - Zevio) e come: “**Cassa di Espansione di Zevio**” (prima denominata A.C. 4 - Zevio) oltre al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004, ricadono, in toto o parzialmente, nei seguenti vincoli:

A Ministero dell'Ambiente

Dir. Gen. Valutazioni Ambientali
Divisione II Sistemi Valutazione Amb.

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

- **Ambiti naturalistici di livello regionale** (PTRC della Regione Veneto - Tav. 2 e Tav. 10 - articoli 17 e 19 delle NTA);
- **Ambiti di interesse paesistico-ambientale** (Piano d'Area Quadrante Europa della Regione Veneto - articolo 61 delle NTA - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio Tav. 1 - Articolo 2.2.1 delle NTA);
- **Ambiti prioritari per la protezione del suolo** (Piano d'Area Quadrante Europa della Regione Veneto - articolo 51 delle NTA - Piano di Assetto del Territorio del Comune di Zevio Tav. 1 - Articolo 2.2.1 delle NTA).

Ciò premesso si rileva che in detti ambiti risulta vietata l'apertura di nuove cave.

OSSERVAZIONE 2:

Le aree di cava identificate come “Cassa di Espansione di Zevio” e come “Cava Zevio” localizzate presso il Comune di Zevio, risultano caratterizzate da una soggiacenza della falda compresa fra 2 e 5 m.

Dall'analisi effettuata nel documento “**RELAZIONE DI INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E GEOLOGICO SULLE SCHEDE DI CANTIERIZZAZIONE: GENERALE CAVE E DEPOSITI: SCHEDE A.C. 2 - Zevio e A.C. 4 - Zevio**”, allegato alle presenti osservazioni ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si ricava che gli scavi necessari per raggiungere i materiali ghiaiosi dotati di caratteristiche merceologiche adeguate dovrebbero spingersi almeno oltre i 4 m di profondità andando quindi ad intercettare la superficie freatica che caratterizza l'acquifero indifferenziato dell'Alta Pianura, contravvenendo alle norme di cui all'articolo 44 della L.R. 44/82 le quali prevedono il divieto di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo.

Ciò premesso si rileva che in detti ambiti risulta vietata l'apertura di nuove cave.

Alla presente si allegano delle Considerazioni relative alla relazione di inquadramento programmatico e geologico sulle schede di cantierizzazione generale Cave e Depositi identificate come: “Cassa di Espansione di Zevio” (nelle schede seguenti denominata: “A.C. 4 - ZEVIO”) e come “Cava Zevio” (nelle schede seguenti denominata: “A.C. 2 - ZEVIO”)

Tutto ciò premesso, si porgono distinti saluti.


Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@legalmail.it

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 PROGETTO DEFINITIVO

**LINEA AV/AC VERONA – PADOVA:- SUB TRATTA VERONA – VICENZA
2° SUB LOTTO MONTEBELLO VICENTINO – BIVIO VICENZA**



CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE SCHEDE DI CANTIERIZZAZIONE
GENERALE CAVE E DEPOSITI: SCHEDE A.C.2-Zevio e A.C.4-Zevio

1 PREMESSA

2 PTRC VIGENTE

3 PIANO D'AREA QUADRANTE EUROPA (PAQE)

4 PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ZEVIO (PAT)

5 RETE NATURA 2000

6 OSSERVAZIONI GEOLOGICHE

1 PREMESSA

La presente relazione avrà per argomento la verifica della giusta collocazione delle schede di cantierizzazione relative alla “Cava Zevio” di seguito denominata “A.C. 2 – ZEVIO” e “Cassa di Espansione di Zevio” di seguito denominata “A.C. 4 – ZEVIO”, relative al progetto definitivo delle infrastrutture ferroviarie strategiche definite dalla legge obiettivo n. 443/01 - linea AV/AC VERONA - PADOVA: - sub tratta VERONA - VICENZA - 2° sub lotto MONTE-BELLO VICENTINO - BIVIO VICENZA, rispetto agli atti di pianificazione e programmazione territoriale e normativa vigenti.

Verrà inoltre rappresentato l'inquadramento geologico dell'area di localizzazione di detti siti di cava; successivamente viene riportato uno stralcio della documentazione oggetto di analisi in cui vengono definitive le aree oggetto della presente relazione:

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

SUB TRATTA VERONA – VICENZA

2° SUB LOTTO MONTEBELLO VICENTINO – BIVIO VICENZA

SCHEDE

CANTIERIZZAZIONE: GENERALE

CAVE E DEPOSITI - SCHEDE

GENERAL CONTRACTOR		ITALFERR S.p.A.		SCALA:
ATI bonifica IL PROGETTISTA INTEGRATORE Franco Persio Bocchetto Dottore in Ingegneria Civile iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n° 8664 – Sez. A settore Civile ed Ambientale Agosto 2015	Conorzio IRICAV DUE Il Direttore Agosto 2015			-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I	N	0	D	0	2	D	I	2	S	H	C	A	0	0	0	1	2	0	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATI bonifica	VISTO ATI BONIFICA	
	Firma	Data
	Ing. F. P. Bocchetto	Agosto 2015

Progettazione

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	EMISSIONE	F. Fantini	08/08/15	V.Visci	08/08/15	M. Saglietto	10/08/15	Prof. Ing. Canale
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA ITALFERR	F. Fantini	24/08/15	V.Visci	27/08/15	M. Saglietto	31/08/15	
								Data: Agosto 2015


File: IN0D02DI2SHCA0001201B_00A	CUP: J41E91000000009	n. Elab.:
	CIG: 3320049F17	

SCHEDA SITO DI CAVA N. 8


Denominazione sito	A.C. 2 – Zevio 2
Comune:	Zevio (VR)
Località:	Sabbionara
Tipologia sito:	cava di inerti
Stato:	-
Autorizzazione:	- scadenza: -
Estensione (mq):	212.679
Produzione (mc/g):	-
Dati progettuali (quantità)	1.650.000 mc
Dati geologico/geotecnici:	Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali. Alluvioni sabbioso-ghiaiose
Potenziale utilizzo per il progetto in esame:	approvvigionamento inerti per rilevati e conferimento materiale di scavo
Limiti e vincoli:	-
Identificativo piano cave:	-
Viabilità di accesso:	SP 20, località Sabbionara, pista lungolinea
Note:	-

SCHEDA SITO DI CAVA N. 9

Denominazione sito	A.C. 4 – Zevio 4
Comune:	Zevio (VR)
Località:	Sabbionara
Tipologia sito:	Cava di inerti e restituzione finale a Cassa di espansione
Stato:	-
Autorizzazione:	- scadenza: -
Estensione (mq):	724.895
Produzione (mc/g):	-
Dati progettuali (quantità)	3.000.000 mc (approvvigionamento) 550.000 mc (deposito)
Dati geologico/geotecnici:	Alluvioni fluvio-glaciali e fluviali. Alluvioni sabbioso-ghiaiose. Alluvioni prevalentemente sabbiose
Potenziale utilizzo per il progetto in esame:	approvvigionamento inerti per rilevati e conferimento materiale di scavo
Limiti e vincoli:	vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C – corsi d'acqua
Identificativo piano cave:	-
Viabilità di accesso:	SP 20, località Sabbionara, pista lungolinea
Note:	-



STRALCIO PLANIMETRICO




PLANIMETRIA SU FOTOPIANO

Ciò premesso, gli strumenti di piano vigenti o in regime di salvaguardia, consultati per verificare la coerenza programmatica delle aree in esame risultano essere:


1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto;
2. Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.G.B.) – piano d'area vasta ambito veronese;
3. Piano Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Zevio;
4. Zone SIC/ZPS.

2 PTRC VIGENTE


Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (di seguito per chiarezza denominato PTRC vigente) della Regione Veneto viene adottato per la prima volta il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70901) e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1992.




Tav. 1 – Difesa del suolo e degli Insediamenti - PTRC



Tav. 1 GIS (in rosso viene evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C.2 e A.C.4)



Tav. 2 Ambiti naturalistici ambientali e paesaggistici di livello regionale - PTRC



Tav. 2 Gis (in rosso viene evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C.2 e A.C.4

RIFERIMENTI NORME DI PIANO

Articolo 12 Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.

(...)

Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1:

- a. la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia delle risorgive;
- b. l'area tributaria della laguna di Venezia;
- c. la fascia costiera;

è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate

alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento.

A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti stessi.

Nella "fascia di ricarica degli acquiferi" è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento.

Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione.

La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato "Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto agli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1.

Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento conciliare n.962 del 1.9.1989, nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990.

Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta", approvato dal Consiglio regionale in data 26 marzo 1991.

Articolo 19 Direttive per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali.

Il P.T.R.C. individua nelle Tav.n. 2 e 10 il "Sistema degli ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale", articolato in:

- ambiti naturalistici di livello regionale;
- aree di tutela paesaggistica, vincolate ai sensi delle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n.431;
- zone umide;
- zone selvagge.

Tutte le aree così individuate costituiscono zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico.

La Regione nel redigere i Piani di Area e/o Piani di Settore, le Province e i Comuni nel predisporre i Piani territoriali e urbanistici di rispettiva competenza che interessino i sopracitati "ambiti di valore naturalistico, ambientale e paesaggistico", orientano la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi.

I Piani Territoriali Provinciali dettano norme volte alla tutela e valorizzazione di particolari siti od aree, anche con l'imposizione di prescrizioni progettuali nel caso di interventi che apportino modificazioni consistenti dello stato dei luoghi.

Gli strumenti territoriali e urbanistici relativi ad aree comprese nel "sistema degli ambiti naturalistici ambientali" di cui al presente articolo sono redatti con particolare considerazione dei valori paesaggistici e ambientali ai sensi della L. 8.8.1985, n. 431 e dalla L.R. 11.3.1986, n. 9.

Il Piano Territoriale Provinciale deve in particolare:

- operare il censimento delle zone umide di origine antropica non comprese tra quelle di cui all'art. 21, nonché individuare la fascia di territorio interessata da fenomeni di risorgiva e prescrivere le diverse modalità d'uso individuando quelle ritenute idonee per la costituzione di oasi per la protezione della flora e della fauna e a quelle idonee per attività sportive o per usi ricreativi;
- recepire i corsi d'acqua di cui all'elenco regionale predisposto ai sensi dell'art.1 della legge 8.8.1985, n. 431, inserendo eventuali corsi d'acqua di interesse storico, nonché ambientale e paesaggistico meritevoli di tutela in base agli studi preliminari dei P.T.P. ed alle integrazioni eventualmente proposte dagli Enti interessati, con possibilità di aggiornamento dell'elenco stesso.

Il P.T.P.provvede al censimento della rete idrologica, dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde, individua zone di tutela adeguate e detta norme relative alla tutela delle risorse, anche in relazione alle attività produttive e agli insediamenti.

Il P.R.G. individua sorgenti, teste di fontanili, pozzi e punti di presa nonché le zone di tutela e detta le relative norme.

Per le “zone selvagge” individuate nel P.T.R.C. alla Tav. n.2, valgono le seguenti disposizioni:

- sono inedificabilità;

- è fatto divieto di operare movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.

Qualora insistano su proprietà demaniali dello Stato, gli interventi sono oggetto d'intesa.

Gli Strumenti territoriali e/o urbanistici individuano i siti e i singoli elementi definiti “monumenti naturali” botanici e geologici, nel territorio di propria competenza, predisponendo adeguate misure per la salvaguardia, la conservazione, il restauro o il ripristino dei singoli elementi.

CONCLUSIONI

Entrambe le aree, A.C. 2 e A.C. 4, ricadono parzialmente:

- all'interno della fascia ricarica degli acquiferi (Tav. 1)
- a cavallo della linea settentrionale delle risorgive (Tav. 1)
- in aree esondate per alluvioni nel 1951-1957-1960-1966 (Tav. 1)

L'area A.C. 4 ricade interamente all'interno degli Ambiti naturalistici di livello regionale (Tav. 2 e Tav. 10). In detti ambiti il PTRC. vieta l'apertura di nuove cave, così come previsto dal comma 2 dall'articolo 17 delle NTA di Piano successivamente riportato:

Articolo 17- Direttive in materia di attività estrattive

1. (omissis)

2. Non è consentita l'apertura di nuove cave per i materiali del gruppo “A” di cui all'art. 3 della L. R. 44/1982 nelle seguenti aree:

- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree interessate dal piano di utilizzazione della risorsa idrotermale euganea;
- gli ambiti naturalistici di livello regionale

(omissis)

3 PIANO D'AREA QUADRANTE EUROPA (PAQE)

I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C.

Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che vengono individuati, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento. Con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1993 è stato approvato il Piano d'Area denominato "Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)" e con D.G.R. n. 828 del 15/03/10 è stata approvata la Variante n.4 del PAQE.

Il Piano di Area Quadrante Europa interessa un ampio e complesso sistema insediativo della provincia di Verona (22 Comuni e circa 450.000 abitanti).

È un'area strategica sia sotto l'aspetto infrastrutturale sia produttivo, quale elemento di continuità con la Lombardia, l'Emilia-Romagna e con il Nord-Est, cioè con il territorio che ospita il massimo sistema produttivo nazionale.



Tutto il territorio, ad eccezione delle aree più a sud che mantengono caratteri più spiccatamente agricoli, è stato interessato da un notevole processo di urbanizzazione diffusa che ha accolto il decentramento residenziale ed industriale di Verona. Le aree centrali sono fortemente terziarizzate mentre le attività produttive tradizionali e le attività della grande distribuzione sono collocate nei comuni di prima cintura.


In sintesi la zona a sud risulta marginale, mentre la zona ad ovest e le aree a ridosso di Verona sono sovra-sviluppate rispetto alla capacità insediativa ed alle caratteristiche del territorio.

La base economica e produttiva dell'area veronese si è incentrata inizialmente sulle funzioni di interscambio alla quale si sono successivamente affiancate le funzioni fieristiche, alcune importanti iniziative industriali e più recentemente l'Università. Inoltre la presenza di importanti monumenti, la ricca dotazione museale, la vicinanza con il lago di Garda e con i Monti Lessini fanno del territorio veronese un importante centro di attrazione turistica.

Il P.A.Q.E., che in questo caso si configura come un vero e proprio Piano Struttura, attraverso una complessa struttura di direttive ai Comuni, di vincoli e prescrizioni, individua le grandi aree produttive e terziarie, le aree per i servizi e i grandi sistemi infrastrutturali e propone un nuovo disegno della città.

L'elaborazione del P.T.P. di Verona, al pari dei P.R.G., deve adeguarsi a quanto contenuto nel P.A.Q.E.





Approvato con D.C.R. n° 69
in data 20.10.1999

-  Confine del piano di area
-  Zone urbanizzate (prg vigenti)
-  Aree produttive (prg vigenti)

SISTEMA DEI PAESAGGI APERTI ED URBANI

-  Orti del Savat
-  Prà del Chievo
-  Palude di Pellegrina
-  Squazzo di Rivalunga
-  Prati del porto S. Pancrazio
-  Zone boscate
-  Grandi alberi
-  Ambiti di interesse paesistico - ambientale
-  Parco delle Colline Moreniche
-  Paleovalvei
-  Aree di ricomposizione paesaggistica
-  Cave rinaturalizzate
-  Monumenti geologici
-  Squazzi
-  Fontanili

DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
arch. ROMEO TIZIANO



SISTEMA DEI BENI STORICO CULTURALI

-  Centri storici
-  Reti idrauliche storiche
-  Forti storici
-  Zone di interesse archeologico
-  Manufatti di archeologia industriale
-  Liston nuovo

SISTEMA RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO

-  Campus arena nuova
-  Museo vivo dell'archeologia e della storia del territorio
-  Centro Olimpia
-  Castello di Villafranca, Porta da Mantova
-  Antiquarium
-  Rocca dei Nogarole e Castello di Azzano

-  Tenuta Musella
-  Centro per lo studio del paesaggio di Villa Venier
-  Thermae Caldierensis
-  Oasi didattico-faunistica di Ronco
-  Autodromo di Trevenzuolo
-  Salto sulle prese del Chievo
-  Specchi d'acqua di Bovo e di Marchesino
-  Parco dei Mulini
-  Parco fluviale della pianura veronese
-  Parco fluviale dell'Adige
-  Ambito per il Parco regionale del Tarlaro e Tione
-  Punti attrezzati per il cicloturismo
-  Agriturismo e turismo all'aria aperta

RIFERIMENTI NORME DI PIANO

Tav. 3a

Art. 51 Ambiti prioritari per la protezione del suolo

Nella tav. n. 2 del piano di area sono individuati gli ambiti prioritari per la protezione del suolo.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, attraverso apposito «regolamento di attenzione ambientale», definiscono le azioni di tutela del territorio finalizzate a:

- a) evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irreversibile le caratteristiche fisiche dei suoli;
- b) evitare, ridurre e disincentivare l'impermeabilizzazione dei suoli anche regolamentando l'uso di materiali e tecnologie costruttive specifiche e garantendo il mantenimento dei volumi di invaso specifici dei terreni;
- c) facilitare l'infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiali attraverso operazioni di «massima permeabilità»;
- d) proteggere le zone ad alto rischio di erosione.

I Comuni, inoltre, all'interno delle aree edificate, adeguano la propria strumentazione urbanistica anche avvalendosi di proutari o sussidi operativi che contengano soluzioni per:

a) incrementare il verde al fine di migliorare le caratteristiche fisiche dei suoli, prevenire possibili fenomeni di dissesto e dilavamento dei terreni nonché aumentare la capacità di assorbimento dei terreni e riequilibrare il deflusso delle acque piovane;

b) migliorare i sistemi di raccolta e depurazione delle acque usate e reflue;

c) agevolare l'uso di tecnologie - nelle aree produttive - che consentano il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo delle acque usate.

I Comuni, sentite le associazioni di categoria e i Consorzi di bonifica, predispongono indirizzi per la progressiva eliminazione delle colture che richiedono l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari (fitofarmaci e diserbanti) e favoriscono la pratica della bioagricoltura.

Incentivano altresì l'utilizzo di sistemi antiparassitari naturali.

Prescrizioni e vincoli

É vietata l'impermeabilizzazione di estese superfici di terreno con eccezione dei casi di comprovata necessità.

É vietato di massima l'uso di fitofarmaci e diserbanti nella manutenzione del verde nelle aree a standard.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.

É vietata l'apertura di nuove cave; in ogni caso è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano.

Art. 52 Fascia di ricarica degli acquiferi

La fascia di ricarica degli acquiferi comprende l'area definita dai limiti settentrionale e meridionale della zona di ricarica degli acquiferi come indicata nella tav. n. 2 del piano di area.

Direttive

I Comuni che ricadono in detta fascia individuano le attività civili, zootecniche, industriali esistenti non collegate alla rete fognaria prevedendone, ove possibile, l'allacciamento.

A tal fine si avvalgono anche dei dati raccolti dalla Provincia in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, punto 4 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento.

Nel caso non si rendesse possibile l'allacciamento, i Comuni devono prevedere, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti.

I Comuni interessati e l'ENEL predispongono un piano degli scarichi civili e/o industriali che attualmente confluiscono impropriamente nei canali a servizio delle centrali idroelettriche al fine di una loro eliminazione.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietate le attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti, nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area.

Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento.

É fatto divieto nella fascia di ricarica degli acquiferi di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.

Articolo 61 Ambiti di interesse paesistico-ambientale.

Gli ambiti di interesse paesistico - ambientale, come individuati nella tav. n. 3 del piano di area, comprendono estese fasce di territorio, per lo più disposte lungo i corsi d'acqua, di particolare pregio paesistico - ambientale.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

a) predispongono, in osservanza anche di quanto disposto in materia dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;

b) identificano e salvaguardano gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);

c) riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili. È individuato il parco strategico di Verona Sud in Comune di Castel d'Azzano adiacente alla Villa Violini Nogarola posto al centro degli abitati dei Comuni di Castel d'Azzano, Vigasio, Buttapietra e Borgo Roma (Verona), parzialmente cofinanziato dalla Regione Veneto ed in corso di approvazione, tuttora denominato parco "Le Sorgenti del Castello". Al fine di migliorare e promuovere l'utilizzo di tali ambienti naturali da parte della popolazione è consentito l'inserimento di piccole strutture e attrezzature a basso impatto, realizzate possibilmente con materiali naturali, per il ristoro e i servizi;

d) al fine di consentire la fruizione a scopo ricreativo e didattico-culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri a collegamento di emergenze storico-naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale, e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;

e) individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi finalizzati alla riqualificazione dei luoghi e all'eliminazione degli elementi detrattori;

f) definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, al fine di un loro corretto inserimento ambientale;

g) d'intesa con le rappresentanze di categoria, promuovono la riconversione delle produzioni agricole eccedentarie e non economicamente vantaggiose a favore della messa a dimora di boschi produttivi e incentivano le produzioni agricole biologiche e biodinamiche;

h) individuano e tutelano gli elementi minuti quali siepi, filari, stagni, fontanazzi.

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento sono previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree - arbustive.

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

Il Comune di Verona, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano, destina le aree di Castiglione e quelle a sud di San Pancrazio e di Pestrino prevalentemente ad agricoltura ecocompatibile.

In tali aree individua e valorizza i paleoalvei, le riviere alberate, i percorsi attrezzati di immersione rurale, gli elementi puntuali aventi carattere ambientale-naturalistico, le corti e gli edifici storici.

Valorizza la zona del Lazzaretto, privilegiando la destinazione pubblica del complesso edilizio. Prescrizioni e vincoli

Sono fatte salve le aree destinate dalla strumentazione urbanistica comunale vigente a residenza, attività produttive e servizi, nonché gli interventi previsti all'art. 88 del presente piano ricadenti all'interno dell'ambito di interesse paesistico ambientale, con l'obbligo di prevedere:

- per i progetti edilizi singoli la puntuale sistemazione degli scoperti;

- per gli interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica previsti all'art. 88 del presente piano, un idoneo progetto di inserimento ambientale per la salvaguardia dei paesaggi agrari con adeguate misure di valorizzazione e tutela degli elementi costitutivi, di cui ai punti b), c), d), ed h) delle direttive del presente articolo.

In sede di adeguamento sono consentite limitate espansioni degli insediamenti esistenti purché compatibili con i valori naturalistico - ambientali dei luoghi, nonché la verifica delle perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo sulla base dello stato di fatto e quanto previsto dal presente piano di area.

I nuovi piani attuativi devono essere corredati dalle previsioni planivolumetriche dei fabbricati e da opportune indicazioni per la sistemazione degli scoperti.

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

Sono vietati interventi per la realizzazione di impianti di acquacoltura e bacini di attingimento acqua e/o preriscaldamento di dimensioni superiori a tre ettari e comunque deve essere assicurata una distanza minima, tra i singoli impianti, pari a 1.500 m.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, di attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze.

Sono consentiti interventi ecotecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque che versano nei principali corsi d'acqua nonché l'installazione di impianti di depurazione per lo smaltimento dei reflui civili e industriali.

Le aree di interesse paesistico - ambientale costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92.

Sono consentiti lavori di miglioria fondiaria purché realizzati nel rispetto delle finalità elencate nelle direttive del presente articolo.

Sono consentiti gli interventi per l'esercizio e la manutenzione delle centrali idroelettriche di Chievo, Bussolengo e Sorio I° e II° e le relative opere idrauliche.

CONCLUSIONI

Dall'analisi del PAQE risulta che entrambe le aree, A.C. 2 e A.C. 4, ricadono:

- in fascia ricarica acquiferi (art. 52)
- all'interno degli Ambiti di interesse paesistico-ambientale (Art. 61)


L'area A.C. 4 ricade anche all'interno degli Ambiti prioritari per la protezione del suolo (art. 51)

Ciò premesso si rileva che le NTA di Piano prevedono il divieto di apertura di nuove cave all'interno degli Ambiti di interesse paesistico-ambientale nonché all'interno degli Ambiti prioritari per la protezione del suolo

4 PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DEL COMUNE DI ZEVIO (PAT)

Secondo il PAT del Comune di Zevio entrambe le aree oggetto della presente relazione ricadono all'interno:

- Vincolo paesaggistico – corsi d'acqua (Art. 2.1.3)
- Vincolo destinazione forestale (Art. 2.1.10)
- PAQE – Ambiti di interesse paesistico-ambientale (Art. 2.2.1)
- PAQE – Ambiti prioritari per la protezione del suolo (Art. 2.2.1)
- Idrografia – fasce di rispetto (Art. 2.1.6)
- Elettrodotti (Art. 2.1.6)



Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale
(in rosso è stato evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C.2 e A.C. 4)

	Confini comunali		Art. 1.1.1	P1 Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Adige Aree a pericolosità moderata P1	Art. 2.2.4
VINCOLI				Attività zootecniche esistenti nella fascia di ricarica degli acquiferi non collegate alla rete fognaria	Art. 2.1.9
	Vincolo Monumentale - D.lgs. 42/2004 (art. 10)	CENTRI STORICI	Art. 2.1.2		
	Vincolo sismico (zona sismica 3) DPCM 3274/2003 e DCRN 67/2003		Art. 2.1.5	Centri Storici	Art. 2.3.1
VINCOLO PAESAGGISTICO		ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO E RISPETTIVE FASCE DI RISPETTO			
	Vincolo - D.lgs. 42/2004 (ex Art. 142, lettera c) Corsi d'Acqua		Art. 2.1.3	Idrografia /Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Vincolo - D.lgs. 42/2004 (Art. 142, lettera m) Zone di interesse archeologico con decreto di vincolo		Art. 2.1.4	Discariche / Fascia di rispetto	Art. 2.1.6
	Vincolo - D.M. 01.08.1985 Zone di notevole interesse pubblico ex Legge n. 1497/1939		Art. 2.1.3	Cave	Art. 2.1.7
	Vincolo destinazione forestale L.R. n.52/1978 artt. 14-15		Art. 2.1.10	Depuratori/Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
BIODIVERSITA'				Cimiteri/Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Siti di Importanza Comunitaria SIC		Art. 2.2.5	Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 2.1.8
	Zone di Protezione Speciale ZPS		Art. 2.2.5	Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	Art. 2.1.6
PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE				Pozzi di prelievo acquedotto/Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)		Art. 2.2.1	Gasdotti/Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Piano d'Area delle Valli Grandi Veronesi		Art. 2.2.2	Elettrodotti	Art. 2.1.6
	Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.) Viabilità di connessione territoriale (art.7 PAQE)		Art. 2.2.1	Elettrodoto T.A.V./ Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.) Ambiti di interesse paesistico-ambientale (art.61 PAQE)		Art. 2.2.1	Ferrovia Linea T.A.V./Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.) Ambiti prioritari per la protezione del suolo (art.51 PAQE)		Art. 2.2.1	Viabilità /Fasce di rispetto	Art. 2.1.6
	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) Scheda n. 55 - Sguazzo di Rivalunga		Art. 2.2.3	Limite centri abitati da Codice della strada	Art. 2.1.6

RIFERIMENTI NORME DI PIANO

Art. 2.1.3 - Beni paesaggistici

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

E' individuato l'ambito vincolato con Decreto Ministeriale 1° Agosto 1985 e comprendente la zona dello Sguazzo di Rivalunga che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29 Giugno 1939 n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4).

Sono individuati i seguenti corsi d'acqua vincolati ai sensi della Legge 431/84, così come confermati con Delibera del Consiglio Regionale n. 23 del 27.06.2001:

- 23199 Fossa Pecana;
- 23206 Fossa Sagramosa;
- 23207 Vajo della Carbonara (Scolo Mirandolo e Mirandoletto),
- 23211 Fossa Orlandina e Rivara;
- 23212 Fosso Aosetto;
- 23249 Fiume Adige;
- 23351 Fiume Fibbio;
- 23352 Fiume Antanello;
- 23376 Torrente Illasi e Valli di Rivolto

Direttive

Il PI precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il PI definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'approvazione del PI gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento stesso.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 2.1.6 - Fasce di rispetto

Contenuto

Nella tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- infrastrutture stradali;
- infrastrutture ferroviarie;
- reti tecnologiche (elettrdotto, metanodotto);
- impianti di comunicazione elettronica;
- impianti tecnologici (depuratore comunale, discariche);
- cimiteri;
- risorse idropotabili (attingimenti dell'acquedotto civile e dell'acquedotto industriale (pozzi e sorgenti) fasce di rispetto delle opere di presa (buffer di 200m con centro l'opera di presa);
- corsi d'acqua.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRDOTTO, METANODOTTO)

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone per periodi non inferiori a quattro ore/giorno.

Le fasce di rispetto del metanodotto indicate nel PAT hanno valore puramente ricognitivo e pertanto sino all'approvazione del PI si farà riferimento alle specifiche norme dettate dall'Ente gestore del metanodotto.

CORSI D'ACQUA

Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523/1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal P.A.T. tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PAT.

Prescrizioni e Vincoli

La Tav. di Progetto n. 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia i corsi d'acqua in cui si applicano le norme delle fasce di rispetto di cui al comma precedente, ai fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico riguardanti:

- a. Fiume Adige: m. 20 dal piede esterno dell'argine
- b. Canale SAVA m. 10 dal piede esterno dell'argine
- c. Altri canali consortili m. 6 dal piede esterno dell'argine o dal ciglio delle sponde di un canale non arginato

Le fasce di rispetto di cui al comma 2 determinano un vincolo di inedificabilità, mentre sono vietati, per una fascia di m. 4 le piantagioni di alberi e siepi e lavori di movimento terreni.

Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.

In parziale deroga a quanto sopra indicato, all'interno delle fasce di inedificabilità sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla specifica normativa di zona a condizione che:

- a) rispetto agli allineamenti esistenti gli ampliamenti non sopravanzino verso il bene tutelato;
- b) non impegnino in ampliamento il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di ml 10 (dieci).

Le limitazioni ed i vincoli riguardanti tali fasce possono essere derogati, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dallo strumento urbanistico generale, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi, passerelle).

Art. 2.1.10 – Vincolo a destinazione forestale

Contenuto:

Il PAT nella Tavola 1 delimita le zone boscate da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell' art. 15 della L.R. 52/78 s.m.i.

Direttive

Considerata la naturale dinamicità di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione a fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all'art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli. In sede di formazione del primo PI dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate nella Tavola con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiscono variante al PAT stesso.

Qualora in sede di PI si delinei la necessità di trasformazione o la riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della LR 19.09.1978 n. 52, la trasformabilità di tali superfici è soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i. Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilità degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversità, stabilità dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione

Prescrizioni e Vincoli

La gestione delle aree boschive è demandata alle leggi forestali sopra riportate. In particolare la legge 52/78 prevede la redazione di Piani di Riassetto su proprietà pubbliche e private e/o la compilazione di Piani di Riordino, a valenza comunale. Detti piani, soggetti a revisione decennale, hanno valore di legge e dettano i criteri per la gestione forestale;

Art. 2.2.1 - Piano d'Area del Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Contenuto

Il territorio del comune di Zevio è interessato integralmente nelle planimetrie del Piano d'Area del Quadrante Europa (PAQE) approvato dalla Regione Veneto con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20.10.1999.

Il perimetro del Piano d'Area è evidenziato nella Tavola 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

Direttive

Le principali indicazioni del PAQE per il territorio comunale di Zevio sono riportate nelle seguenti tavole del PAT:

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale = Viabilità di connessione territoriale.

E' riportato il tracciato della strada di grande comunicazione denominata "Mediana" che collega Isola della Scala con Caldiero. Il tracciato si sviluppa lungo il margine Est del territorio comunale e lambisce la frazione di Perzacco.

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale = Ambiti di interesse paesistico ambientale.

E' riportata l'ampia fascia di interesse paesistico ambientale lungo il corso dell'Adige parzialmente a sud del fiume e quasi per intero per la porzione che si trova a nord del corso dell'Adige.

Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale = Ambiti prioritari per la protezione del suolo.

E' riportata l'ampia fascia prioritaria per la protezione del suolo estesa alla parte più a ovest e a nord del territorio comunale.

Tav. 2 – Carta delle invarianti = Limite meridionale della fascia di ricarica degli acquiferi.

Tale limite si sviluppa lungo parte della strada Provinciale Ronchesana e la bretella di collegamento con la strada statale 434 e lungo la strada provinciale n. 20 Zevio-Oppeano.

Prescrizioni e Vincoli

Il PAT conferma le direttive e le prescrizioni del PAQE così come modificate e integrate dalla specifica Variante al PRG di adeguamento approvata con Parere del Dirigente Regionale prot. n. 529365/57.09 del 14.09.2006.

Il PI adeguerà la specifica normativa e la cartografia di riferimento alle specifiche disposizioni del PAQE anche attraverso lo studio di dettaglio degli ambiti interessati.

In particolare il PI, in attuazione dell'art. 93 del PAQE "Parco fluviale dell'Adige":

- a) individua le aree da destinare a parco territoriale eco-storico;
- b) classifica e disciplina le diverse aree in relazione alle funzioni e attività consentite;
- c) prevede il recupero e il riuso compatibile dei manufatti di testimonianza storica e di eventuali altri manufatti per favorire lo sviluppo di un turismo di visitazione e didattico culturale;
- d) indica le misure e gli interventi necessari per il recupero e ripristino dell'integrità del tessuto agricolo;
- e) indica il circuito dei percorsi a collegamento degli ambiti fluviali con il sistema delle cave dismesse, delle presenze storico-architettoniche e della campagna aperta;
- f) prevede la valorizzazione e salvaguardia dei siti di particolare pregio naturalistico - ambientale con particolare riguardo alle aree ripariali;
- g) indica i criteri di intervento al fine di garantire un corretto inserimento ambientale ed eventuali opere di mitigazione visiva.

CONCLUSIONI


Secondo il PAT del Comune di Zevio entrambe le aree oggetto della presente relazione ricadono all'interno:

- Vincolo paesaggistico – corsi d'acqua (Art. 2.1.3)
- Vincolo destinazione forestale (Art. 2.1.10)
- PAQE – Ambiti di interesse paesistico-ambientale (Art. 2.2.1)
- PAQE – Ambiti prioritari per la protezione del suolo (Art. 2.2.1)
- Idrografia – fasce di rispetto (Art. 2.1.6)
- Elettrodotti (Art. 2.1.6)

Come riportato precedentemente nel capitolo 3 della presente relazione si rileva che le NTA del Piano d'Area Quadrante Europa, così come recepito dal PAT del Comune di Zevio, prevedono il divieto di apertura di nuove cave all'interno degli Ambiti di interesse paesistico-ambientale nonché all'interno degli Ambiti prioritari per la protezione del suolo

5 RETE NATURA 2000


Dalla analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione analizzata, si rileva che l'area A.C. 4 risulta in fregio al SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine"



(in rosso è stato evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C. 2 e A.C. 4)

6 OSSERVAZIONI GEOLOGICHE

Successivamente viene riportato uno stralcio della Carta Geomorfológica di una porzione della pianura a sud-est di Verona estratto dal documento "Geologia e Geomorfológica di una porzione della pianura a sud-est di Verona" (Sorbini, Accorsi, Bandini, Mazzanti, Forlani, Gandini, Meneghel, Rigoni, Sommaruga)



(in rosso è stato evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C. 2 e A.C. 4)

LEGENDA

CONOIDE DELL'ADIGE

Nel dettaglio si distinguono alvei con disposizione a "canali intrecciati" che delimitano dossi. Gli alvei sono più o meno ben conservati, per la maggior parte inattivi, alcuni percorsi e in parte rimodellati dai corsi d'acqua alimentati dalle risorgive. Alcuni alvei ospitano aree palustri.

WURM - ATTUALE

- alluvioni prevalentemente ghiaiose
- alluvioni prevalentemente sabbiose
- alluvioni prevalentemente limose
- terreni torbosi

PIANO DI DIVAGAZIONE DELL'ADIGE

Alluvioni appartenenti al piano di divagazione dell'Adige, incastrato nel conoide. Nel dettaglio si distinguono zone modellate da corsi d'acqua con disposizione a "canali intrecciati", aree con meandri abbandonati e aree palustri in gran parte bonificata.

WURM (?) - ATTUALE

- alluvioni prevalentemente ghiaiose
- alluvioni prevalentemente sabbiose
- alluvioni prevalentemente limose
- terreni torbosi

CONOIDI DEI TORRENTI LESSINEI

Alluvioni dei torrenti lessinei deposte sul conoide dell'Adige allo sbocco delle valli. Detriti dei versanti collinari. Probabili coperture di loess. Alluvioni dei principali corsi d'acqua dei lessini, spesso di debole potenza e frammiste alle alluvioni atesine, deposte sul piano di divagazione dell'Adige.

WURM - ATTUALE

- alluvioni prevalentemente ghiaiose
- alluvioni prevalentemente limose

- Orlo di terrazzo tra il conoide e il piano di divagazione dell'Adige. Maggiore di 3 m; minore di 3 m; poco evidente.
- Orlo di terrazzo di altezza superiore a 3 m.
- Orlo di terrazzo e limite di dosso di altezza inferiore a 3 m.
- Orlo di terrazzo e limite di dosso poco evidente.
- Terreni con elevato contenuto di materiale organico.
- Punto di campionamento per l'analisi granulometrica.
- Ubicazione di stratigrafie.
- Fondo cava.
- Cava inattiva utilizzata a scopo agricolo.
- Cava con presenza di acqua sul fondo.
- Cava utilizzata come discarica. Discarica.
- Cava attiva nel 1982.
- Limite litologico certo.
- Limite litologico probabile.
- Treccia di sezione
- Fascia di deformazione presunta



Le enelisi granulometriche sono state eseguite da:
M. DIRETTO, P. PEZZO, P. TOMMASI

da m 0,8 a m 13,2 ghiaia sabbiosa con ciottoli
da m 13,2 a m 30,1 sabbia

n° 80

da p.c. a m 0,85 terreno d'alterazione
da m 0,85 a m 4,3 sabbia limosa
da m 4,3 a m 15,9 ghiaia sabbiosa
da m 15,9 a m 17,4 sabbia ghiaiosa
da m 17,4 a m 25,7 sabbia
da m 25,7 a m 29,4 limo e sabbia
da m 29,4 a m 30,25 sabbia con ghiaia

n° 81

da p.c. a m 5 ghiaia e sabbia
da m 5 a m 10 argilla e ghiaia
da m 10 a m 60 ghiaia e sabbia
da m 60 a m 64 sabbia
da m 64 a m 65 argilla
da m 65 a m 70 ghiaia grossa

n° 82

da p.c. a m 12 ghiaia e ciottoli
da m 12 a m 13 argilla
da m 13 a m 20 sabbia e ghiaia
da m 20 a m 24 sabbia

n° 83

da p.c. a m 9,5 ghiaia
da m 9,5 a m 13 argilla
da m 13 a m 59,5 sabbia e ghiaia
da m 59,5 a m 88,5 argilla
da m 88,5 a m 89 ghiaia con sabbia
da m 89 a m 92,5 sabbia fina
da m 92,5 a m 94 ghiaia, sabbia con strato d'argilla
da m 94 a m 124 ghiaia e sabbia

n° 84

da p.c. a m 20 ghiaia
da m 20 a m 67 sabbia
da m 67 a m 70 sabbia argillosa
da m 70 a m 73 argilla

n° 85

da p.c. a m 2,5 terreno di riporto
da m 2,5 a m 3,5 ghiaia
da m 3,5 a m 9 argilla
da m 9 a m 11 sabbia e ghiaia
da m 11 a m 11,5 argilla
da m 11,5 a m 20 sabbia, ghiaia e ciottoli
da m 20 a m 24 argilla

n° 86

da p.c. a m 0,7 ghiaia
da m 0,7 a m 9 argilla

da m 9 a m 18 ghiaia con sabbia
da m 18 a m 28 argilla
da m 28 a m 30 ghiaia e sabbia
da m 30 a m 34 limo e sabbia
da m 34 a m 46,6 ghiaia e sabbia

n° 87

da p.c. a m 8,5 ghiaia e ciottoli
da m 8,5 a m 9 argilla
da m 9 a m 11 ciottoli
da m 11 a m 14 argilla
da m 14 a m 24 sabbia
da m 24 a m 25 argilla

n° 88

da p.c. a m 15 ghiaia
da m 15 a m 45 sabbia
da m 45 a m 65 argilla e torba
da m 65 a m 80 ghiaia

n° 89

da p.c. a m 2,5 terreno d'alterazione
da m 2,5 a m 13 ghiaia, sabbia e ciottoli
da m 13 a m 29,5 sabbia
da m 29,5 a m 30 argilla
da m 30 a m 48 sabbia e ghiaia

n° 90

da p.c. a m 11 sabbia, ghiaia e ciottoli
da m 11 a m 13,6 argilla
da m 13,6 a m 29 sabbia e ghiaia
da m 29 a m 33 argilla
da m 33 a m 35 sabbia e ghiaia
da m 35 a m 36 argilla
da m 36 a m 50 sabbia
da m 50 a m 50,5 argilla
da m 50,5 a m 55,5 sabbia
da m 55,5 a m 66,5 argilla con torba
da m 66,5 a m 67 ghiaia
da m 67 a m 72,5 sabbia e ghiaia
da m 72,5 a m 74 ghiaia

n° 91

da p.c. a m 0,7 terreno d'alterazione
da m 0,7 a m 1,5 sabbia
da m 1,5 a m 2 ghiaia
da m 2 a m 10 ghiaia e sabbia

n° 92


da p.c. a m 0,3 terreno d'alterazione
da m 0,3 a m 3,9 limo con sabbia
da m 3,9 a m 4,85 sabbia con ghiaia
da m 4,85 a m 14,4 ghiaia sabbiosa
da m 14,4 a m 20,55 ghiaia ghiaiosa

Legenda Sezioni

Dal punto di vista geologico, con riferimento agli estratti cartografici riportati alle pagine precedenti si evidenzia che la porzione di territorio in esame si colloca all'interno del piano di divagazione dell'Adige scavato dal fiume in epoca wurmiana all'interno del preesistente conoide e limitata da importanti scarpate di erosione fluviale. Le aree morfologicamente più elevate, esterne al piano di divagazione, sono costituite da un materasso alluvionale omogeneo e caratterizzato da depositi prevalentemente ghiaiosi presenti fin dal piano campagna. La zona ribassata del piano di divagazione è invece generalmente costituita da una coltre limosa o sabbiosa che ricopre i sottostanti depositi ghiaiosi. Si evidenzia inoltre, che all'interno del piano di divagazione la struttura sedimentaria risulta piuttosto complessa e varia per effetto delle molteplici fasi di divagazione del corso d'acqua e degli alterni episodi erosivi e deposizionali.

In particolare, facendo esplicito riferimento alla “Carta Geomorfologica di una porzione della pianura a Sud – Est di Verona - scala 1:25.000”, di cui è riportato un estratto si evidenzia che l’area oggetto di studio risulta caratterizzata dall’affioramento di depositi ghiaiosi identificati in Carta come “Alluvioni prevalentemente sabbiose” e “Alluvioni prevalentemente limose” riferibili al sistema deposizionale del piano di divagazione dell’Adige. Su tale carta sono riportati dei punti a stratigrafia nota fra cui alcuni situati nelle immediate vicinanze delle aree di intervento. In tal senso con riferimento alle stratigrafie n.ro 80 e n.ro 92, prossime alle zone di intervento, si evince che i depositi più superficiali sono costituiti da materiali a granulometria mista limosa e sabbiosa mentre i depositi ghiaiosi si rinvengono solo a partire da circa 4 m di profondità.

A tal riguardo si riporta un estratto della Carta Idrogeologica del PAT del Comune di Zevio da cui si evince che l’area in esame è caratterizzata da una soggiacenza della falda compresa fra 2 e 5 m. Ne deriva che gli scavi necessari per raggiungere i materiali ghiaiosi dotati di caratteristiche merceologiche adeguate dovrebbero spingersi almeno oltre i 4 m di profondità andando ed intercettare la superficie freatica che caratterizza l’acquifero indifferenziato dell’Alta Pianura.



(in rosso è stato evidenziato il perimetro approssimativo delle aree A.C. 2 e A.C. 4)

IDROLOGIA DI SUPERFICIE

- Corso d'acqua permanente
- ==== Canale artificiale
- ⊕ Pozzo freatico utilizzato come acquedotto pubblico
- Sorgente
- ⊙ Limite di rispetto dalle opere di presa
- ⊞ Area a deflusso difficoltoso
- ▨ Area soggetta a inondazioni periodiche
- ▭ Bacino lacustre

ACQUE SOTTERRANEE

- Area con profondità falda freatica compresa tra 0 e 2 m dal p.c.
- Area con profondità falda freatica compresa tra 2 e 5 m dal p.c.
- N — Linea isofreatica e sua quota assoluta
- ➔ Direzione di flusso della falda freatica
- ⊞ Limite superiore della linea delle risorgive